

1. Il diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex L. 29 marzo 2001 n. 86 non è subordinato al presupposto della distanza minima dei 10 km. tra la sede di provenienza e quella di destinazione del militare. (1)

2. In caso di ritardato pagamento dell'indennità di trasferimento ex L. 29 marzo 2001 n. 86 non è dovuta la rivalutazione monetaria automatica ai sensi dell'art. 429 del c.p.c., in quanto l'emolumento in questione non ha natura retributiva. (2)

-----

Con nota dell'Avv. Andrea Faccon

(1) Il collegio sardo dà atto della divaricazione esistente nella giurisprudenza di prime cure sul presupposto della distanza tra i Comuni (*rectius*: le sedi) di servizio interessati dal trasferimento del militare e aderisce all'orientamento prevalente che nega la perdurante vigenza di tale requisito: in motivazione vengono richiamate TAR LOMBARDIA - SEZIONE III - Sentenza 4 luglio 2008 n. 2869 e TAR SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 7 maggio 2008 n. 577.

In effetti, l'indennità di trasferimento dei militari era disciplinata dall'art. 1, L. n. 100/87, che prevedeva che "A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27."

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (per tutte, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 6 aprile 2004 n. 186), presupposti per poter fruire del trattamento economico previsto dall'art. 1 l. n. 100 del 1987, sono: a) l'adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto *motu proprio* dall'amministrazione; c) che tale provvedimento intervenga prima che siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede di servizio.

L'ulteriore requisito della distanza tra le sedi di servizio interessate dal trasferimento, era stato desunto dalla giurisprudenza per via del richiamo, da parte del citato art. 1, L. n. 100/87, alla disciplina dell'indennità di missione prevista per il personale della magistratura (in effetti, l'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rinvia alla L. 18 dicembre 1973, n. 836, recante *"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"*, il cui art. 3, comma 3, lett. d), prevede che l'indennità di missione non spetta nell'ipotesi di *"località distanti meno di dieci chilometri dalla residenza comunale ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio"*).

Come ricorda T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 7 maggio 2008 n. 577, *"Il requisito della distanza" "era stato enucleato dall'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza dell'art. 1 l. 10 marzo 1987, n. 100 - secondo il quale l'indennità di trasferimento ex art. 1 l. 10 marzo 1987 n. 100 era subordinata allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e la precedente sede di servizio (Consiglio Stato, ad. plen., 28 aprile 1999, n. 7)."; "(...) detto orientamento giurisprudenziale si fondava sulla circostanza che l'art. 1 l. n. 100/1987 operava un rinvio al trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativo appunto alla indennità di missione spettante al personale di magistratura, rinvio dal quale l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha fatto discendere la conseguenza che l'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 100/1987 dovesse ritenersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la sussistenza, ai fini della sua erogazione, della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio."*

Secondo l'indirizzo cui aderisce la sentenza in epigrafe, la L. 29 marzo 2001 n. 86 avrebbe determinato il superamento del requisito della distanza, assumendo carattere innovativo ed esaustivo della materia, senza necessità di integrazioni mediante il riferimento a fonti normative previgenti.

L'art. 1, L. n. 86/01, prevede oggi che *"1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi."*

Le ragioni addotte dall'orientamento che sostiene il superamento del requisito della distanza sono state chiarite da T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 luglio 2008 n. 7140: *"La nuova normativa in*

*materia di indennità di trasferimento, introdotta con l'art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86", "contiene una disciplina in sé compiuta dell'indennità di trasferimento, senza rinvio al trattamento economico ordinariamente previsto per l'indennità di missione dei magistrati, e quantifica con precisione il previsto beneficio economico, con rinvio alle diarie di missione ai soli fini della quantificazione. Mentre, dunque, la normativa pregressa, contenuta nell'art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, nel disciplinare l'indennità prevista per i trasferimenti d'autorità, rinviava al trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979 n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (che disciplinava appunto l'indennità di missione dei magistrati attraverso un rinvio al trattamento di missione previsto per i dipendenti statali), prevedendo quindi il requisito della distanza minima fra la sede di provenienza e la sede di destinazione, la nuova normativa disciplina direttamente i requisiti per il riconoscimento del beneficio economico, senza contenere alcun riferimento al presupposto della distanza minima e ricorrendo al rinvio al trattamento di missione soltanto con riguardo al profilo della quantificazione dell'indennità.*

*Nella nuova disciplina dunque, in base al dato formale della disposizione in esame, il diritto a conseguire l'indennità resta legato meramente al carattere autoritativo del trasferimento con assegnazione ad altra sede di servizio appartenente ad un comune diverso da quello di provenienza."*

*L'indirizzo favorevole al superamento del requisito in questione prende le distanze, sia dalla "(...) tradizionale giurisprudenza, facente capo alla decisione adottata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 28 aprile 1999, formatasi in ordine all'interpretazione della precedente disciplina di cui all'art.1 della legge n. 100 del 1987 (...)", sia dalla più recente "(...) giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato (parere sez. III, 20.3.2007 n. 4491/06) secondo la quale la nuova norma, ponendosi espressamente in rapporto di continuità temporale di efficacia con la precedente e non contenendo alcuna abrogazione esplicita della precedente, confermerebbe implicitamente il requisito della distanza minima, cosicché il carattere innovativo della legge 86/01 andrebbe individuato limitatamente alle tipologie dei destinatari ed alla durata degli emolumenti, e non anche con riferimento agli ulteriori requisiti previsti, quali la distanza minima.*

*Secondo i giudici laziali, infatti, "(...) proprio la previsione di una specifica decorrenza applicativa della nuova norma, rispetto alla precedente, è indice della portata innovativa della disposizione e che, per i principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, l'entrata in vigore di una nuova disposizione, che regola ex novo la materia, ha efficacia abrogativa della precedente, senza che, in assenza di espressa previsione in tal senso, possa assumersi una persistente efficacia di porzioni della disciplina pregressa in base al mero opinamento dell'interprete.*

*Anche sul piano dell'interpretazione sostanziale, poi, tenendo conto della ratio della disposizione in esame, che è evidentemente quella di compensare il disagio del personale militare soggetto a spostamenti frequenti, risponde ad una precisa e razionale scelta del legislatore l'intento di non condizionare più il riconoscimento della predetta indennità ad un requisito formale poco rilevante nella rilevata prospettiva funzionale quale la distanza minima non inferiore ai dieci chilometri, considerato che lo spostamento di sede da un Comune ad un altro è di per sé elemento idoneo ad evidenziare il disagio che la misura è volta a compensare, senza che si possa coerentemente differenziare a seconda che lo spostamento sia (magari di poco) inferiore ai dieci chilometri o superiore."*

*Anche T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 26 maggio 2008 n. 5044, pur non occupandosi ex professo della questione, ha ribadito che "(...) l'art. 1 contiene una disciplina in sé compiuta dell'indennità di trasferimento, senza rinvio al trattamento economico ordinariamente previsto per l'indennità di missione (a differenza, appunto di ciò che prevedeva l'art. 1 della l. 100/1987: su tale equiparazione, cfr. Cons. St., IV, 7 maggio 2007 n. 1974) e quantifica con precisione lo specifico emolumento all'uopo spettante con un richiamo ai soli fini della quantificazione alle diarie di missione, nel senso, cioè, che non è più recepito il trattamento normativo complessivo dell'indennità di missione, ma la diaria è tenuta in esclusiva considerazione quale parametro di riferimento quantitativo, sicché, tra i presupposti regolati ex novo non v'è più spazio per il richiamo alle distanze minime (invece previsto dal previgente ordinamento, strettamente connesso al trattamento di missione: cfr. Cons. St., IV, 12 maggio 2006 n. 2664)".*

*L'opinione favorevole a ritenere la persistenza del requisito della distanza è stata, invece, ampiamente motivata da T.A.R. PIEMONTE - SEZIONE PRIMA - Sentenza 9 maggio 2008 n. 1055, del pari citata in motivazione e consultabile in questa rivista.*

*L'opzione interpretativa fa leva, sia sulla perdurante vigenza dell'art. 1, L. n. 100/87 e del rinvio ivi operato alle fonti che si occupano dell'indennità di missione del personale della magistratura, sia sul legame sostanziale di dipendenza (condizionalità) dell'indennità di trasferimento dall'indennità di missione, legame che sarebbe stato ribadito dall'art. 1, L. n. 86/01.*

*"Non può (...) fondatamente sostenersi" ritiene il T.A.R. PIEMONTE, " (...) che il regime giuridico dell'indennità di missione sia stato ridisegnato dall'art. 1 della l. n. 86/2001 con effetti sostanzialmente abrogativi di tutto il ricostruito corpus normativo.*

*Invero, non è consentito individuare spia alcuna, nella nuova norma, di un'abrogazione tacita o implicita - né tanto meno espressa - dell'art. 1 della l. n. 100/1987 e dell'art. 3 della l. n. 836/1973 cui si deve far riferimento in forza del rinvio dalla prima norma operato all'art. 1 della l. n. 97/1979 e per esso all'art.3 della l. 836 citata che detta il regime dell'indennità di missione prevista dall'art. 13 delle l. n. 97/79. Né può predicarsi un'abrogazione per incompatibilità di tale telaio normativo, posto che, come la dottrina costituzionalistica insegna, si può affermare che una norma è stata abrogata per incompatibilità da una successiva norma di pari grado quando la legge successiva disciplina in modo difforme tutti gli aspetti e gli elementi di cui si compone la fattispecie oggetto della norma entrata in vigore in epoca precedente. Ma nel caso all'esame non è dato riscontrare nessuna sovrapposizione di disciplina tra le vecchia e la nuova disposizione.*

*Né una tale prevalenza della nuova norma può affermarsi sulla base del principio *lex posterior specialis derogat priori* generali, sostenendo che la l. n. 86/2001 è speciale poiché contempla l'indennità di trasferimento per il personale della FF.AA. e delle Forze di polizia.*

*Per il vero tale ultima disposizione è sì speciale perché dedicata alle forze armate e di polizia, ma lo è solo limitatamente alla determinazione del quantum dell'indennità di trasferimento, la quale, peraltro, viene quantificata per *relationem* sull'indennità di missione, indennità la cui spettanza è dunque condizione della spettanza dell'indennità di trasferimento. E che sussista siffatta condizionalità è testimoniato dalla circostanza che l'invocato art. 1 della legge del 2000 dispone che al personale trasferito d'autorità compete "una indennità mensile pari a trenta diarie di missione". E non è chi non veda come trenta diarie di missione al mese - nel che consiste l'indennità mensile di trasferimento - non sono altro che il coacervo, la sommatoria mensile dell'indennità di missione giornaliera.*

*Ne consegue che si ha diritto ad un'indennità di trasferimento mensile solo se si ha diritto ad un'indennità di missione al giorno, ciò che è escluso se la distanza tra le due sedi è inferiore a dieci chilometri (art.3, lett. d), l. n. 836/1873).*

*Ora, per potersi sostenere che la legge nuova prevale per specialità sulla precedente, occorre che la prima stabilisse un regime giuridico diverso e appunto speciale dell'istituto dell'indennità di missione, alla quale la stessa nuova norma rapporta l'indennità di trasferimento, o ridisciplinasse in ogni suo aspetto l'indennità di trasferimento stessa disegnandola in via autonoma rispetto all'indennità di missione. Ma siffatta differente nuova disciplina dell'indennità di missione o una rinnovata disciplina autonoma di quella di trasferimento non è dato riscontrare nell'art. 1 della l. n. 86/2001, dove è, anzi, presente, un chiaro indizio del fatto che l'indennità di trasferimento è dipendente dall'indennità di missione, posto che, come sopra rilevato, la prima è ragguagliata al coacervo mensile dell'indennità giornaliera di missione.*

*Insostenibile è dunque l'affermazione che l'art. 1 della citata legge avrebbe innovato l'istituto ridisegnando il regime giuridico dell'indennità di missione e di trasferimento.*

*Rafforza il convincimento della perdurante vigenza della condizione della sussistenza della distanza minima, a parere del Collegio, anche la ratio delle norme scrutinate.*

*E' di immediata evidenza, al riguardo, come sia illogico riconoscere un'indennità di trasferimento ad un dipendente che debba svolgere il servizio in una sede che disti meno di dieci chilometri da quella precedente, posto che nessun apprezzabile sacrificio è consentito ravvisare in un'ipotesi del genere.*

*Correttamente, infatti, il Consiglio di Stato è costante nell'individuare la ratio dell'indennità di trasferimento nell'esigenza di ristorare il sacrificio imposto al dipendente statale dall'imperativa determinazione di trasferimento della sua originaria sede di servizio. Lo scopo dell'indennità di missione "è proprio quello di sopperire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, in questo caso permanente, in altro comune, con la conseguenza che essa deve considerarsi sottoposta all'identico regime giuridico della indennità ordinaria di missione, ivi compresa la sussistenza, ai fini della sua erogazione, della distanza minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio (Cons. Stato, IV, 30. 7. 1994, n. 643)" (Consiglio di Stato, IV, 12.5.2006 n. 2664).*

*E la legge detta all'uopo una presunzione legale di assenza di sacrificio per il caso in cui la distanza tra la nuova sede di servizio e la sede di provenienza sia inferiore a dieci chilometri.*

*Suffraga la delineata linea interpretativa l'orientamento costante del Giudice d'appello, ribadito anche di recente, secondo il quale "l'indennità di trasferimento, prevista a favore dei militari dell'Arma dei Carabinieri dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100 deve ritenersi sottoposta, nel silenzio della legge, allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la sussistenza della distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2664; Cons. di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 579; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3265).*

*Ritiene il Collegio che il rassegnato orientamento, che supporta la tesi sopra delineata a cui si è ritenuto di pervenire attraverso la ricognizione del quadro ordinamentale, non sia vulnerato dall'intervento dell'art. 1 della l. n. 86/2001, stante la parzialità dell'innovazione recata dal legislatore con questa norma, la quale si è limitata a dettare una diversa misura dell'indennità mensile di trasferimento a*

*beneficio del personale delle forze armate e della polizia, individuandola (comma 1) in trenta diarie di missione per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi, introducendo ai successivi commi ulteriori limitazioni per le ipotesi in cui entri in gioco l'alloggio di servizio. Nessuna portata innovativa del regime giuridico dell'indennità di trasferimento può pertanto riconoscersi alla l. n. 86/2001."*

A quanto consta, la questione esaminata dai giudici di prime cure non è stata ancora portata al vaglio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Presupposto fondamentale dell'indennità in questione è che si verta di un trasferimento d'autorità. L'indennità non spetta, infatti, se il trasferimento ha luogo a domanda (v. T.A.R. VENETO -SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2008 n. 500; T.A.R. SARDEGNA - Sentenza 12 agosto 2008 n. 1717 e 1 dicembre 2008).

Il discrimine tra il trasferimento d'autorità e quello a domanda, ai fini dell'emolumento in esame, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza: per tutte, v. T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I Ter - Sentenza 28 ottobre 2008 n. 9299, secondo cui la linea di demarcazione "*deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente: nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative; il trasferimento può essere qualificato d'autorità, ove sia destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'amministrazione, non essendo sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico dell'amministrazione, al militare trasferito spetta l'indennità di cui all'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100 (in tal senso, C. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6611; C. Stato Sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664)."*

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 26 maggio 2008 n. 5044 ha posto l'accento sul fatto che la nuova disciplina di cui alla L. n. 86/01 richiede, oltre all'alterità del comune di destinazione e l'autoritarità del trasferimento, anche "*(...) l'effettività del trasferimento in sé, ossia l'insopprimibile duplicità di organismi da cui e verso cui i dipendenti devono esser spostati per poter beneficiare del meccanismo indennitario, onde non si può riconoscere l'indennità ex art. 1 della l. 86/2001 nel caso in cui non si verifichi in concreto, come nel caso della riallocazione nel territorio del medesimo reparto per ragioni logistiche, anche lo spostamento, in Comuni differenti ed indipendentemente dal numero dei soggetti coinvolti, da un reparto o ente ad un altro."*

Il militare è titolare di un diritto soggettivo alla corresponsione dell'indennità di trasferimento ex L. n. 86/01, con la conseguenza che non è dato ricorso alla speciale azione *contra silentium*: in questo senso, T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 23 luglio 2008 n. 9188, secondo cui "*un silenzio inadempimento impugnabile può formarsi esclusivamente in riferimento ad un'attività dell'Amministrazione ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale, e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo; mentre non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come nei casi in cui l'istante sia titolare di una situazione avente consistenza di diritto soggettivo: in tali ultime ipotesi, infatti, non è necessaria l'intermediazione di atti di iniziativa del privato onde costituire il presupposto per dare accesso al sindacato sulla condotta omissiva, potendo l'interessato proporre, in via immediata, l'azione di accertamento del diritto con ogni relativa conseguenza (eventualmente anche sul piano risarcitorio).*

*E appunto una situazione di diritto risulta alla base dell'azione intrapresa dall'attuale ricorrente, posto che la pretesa da lui avanzata è di tipo patrimoniale; è connessa al rapporto di pubblico impiego di cui è titolare; e si riferisce al riconoscimento di un'indennità di trasferimento (costituente parte del corrispettivo per il servizio prestato) i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge, senza che l'Amministrazione di appartenenza abbia alcun potere discrezionale in proposito."*

(2) Conformi, citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 22 febbraio 2003 n. 964; CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 21 giugno 2001, n. 3327, cui può aggiungersi, in termini generali, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 31 luglio 2003 n. 4442, secondo cui va esclusa la spettanza della rivalutazione monetaria per i crediti aventi natura indennitaria, con particolare riferimento all'indennità prevista nei casi di trasferimento.

Sul criterio di individuazione degli emolumenti di natura retributiva, suscettibili di rivalutazione, v. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - 25 settembre 2002, n. 4922, secondo cui "*Non tutto quanto viene corrisposto ai dipendenti (anche pubblici) per la prestazione dell'attività lavorativa ha natura retributiva, tale caratteristica si deve attribuire soltanto a quelle erogazioni che siano necessarie, ordinarie e continuative e che partecipino, quindi, alla funzione di sostentamento - anche in senso lato - del dipendente e della sua famiglia; quindi solo per alcune voci della retribuzione (stipendio, indennità integrativa speciale, compenso per prestazioni di lavoro straordinario) si pone la necessità del loro*

*effettivo adeguamento al valore della moneta, attraverso il meccanismo della rivalutazione qualora vi sia un ritardo nel pagamento; ma simile esigenze non sussiste per il ritardato pagamento dell'indennità di missione che non contribuisce ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, se non in misura assolutamente marginale, indiretta e mediata (principio questo deducibile dalla disposizione - direttamente applicabile al solo personale statale ma espressiva di un principio generale - contenuta nell'art. 4 l. 18 dicembre 1973 n. 836, secondo la quale «la decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della repubblica, sia all'esterno, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo»; e visto che, in caso di promozione con effetto retroattivo, le voci stipendiali corrisposte all'impiegato vanno necessariamente ricalcolate, l'espresso divieto normativo di procedere a tale ricalcolo per quanto concerne l'indennità di missione rende evidente che l'indennità stessa non è appunto ricompresa nell'ambito degli emolumenti di natura retributiva nel senso sopra detto).».*

Assumono la natura retributiva dell'indennità ex L. n. 86/01, T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE III - Sentenza 5 agosto 2008 n 1478 e T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sez. III - Sentenza 4 luglio 2008, n. 2869. (A. Faccon)